<RepeatBlock-Amend><Amend><Date>{27/03/2019}27.3.2019</Date> <ANo>A8-0176</ANo>/<NumAm>281</NumAm>

Emendamento <NumAm>281</NumAm>

<RepeatBlock-By><By><Members>Marco Affronte</Members>

<AuNomDe>{Verts/ALE}a nome del gruppo Verts/ALE</AuNomDe>

</By></RepeatBlock-By>

<TitreType>Relazione</TitreType> A8-0176/2019

<Rapporteur></Rapporteur>

<Titre>Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))</DocRef>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***Il perseguimento di tali obiettivi non comporta un aumento della capacità di pesca.*** |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend><Date>{27/03/2019}27.3.2019</Date> <ANo>A8-0176</ANo>/<NumAm>282</NumAm>

Emendamento <NumAm>282</NumAm>

<RepeatBlock-By><By><Members>Marco Affronte</Members>

<AuNomDe>{Verts/ALE}a nome del gruppo Verts/ALE</AuNomDe>

</By></RepeatBlock-By>

<TitreType>Relazione</TitreType> A8-0176/2019

<Rapporteur>Gabriel Mato</Rapporteur>

<Titre>Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))</DocRef>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 6 – paragrafo 4</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 4. Almeno il ***15*** % del sostegno finanziario dell'Unione attribuito a ciascuno Stato membro è assegnato ai settori di sostegno di cui agli articoli 19 e 20. Gli Stati membri che non hanno accesso ad acque dell'Unione possono applicare una percentuale inferiore in relazione alla portata dei loro compiti di controllo e raccolta dei dati. | 4. Almeno il ***25*** % del sostegno finanziario dell'Unione attribuito a ciascuno Stato membro è assegnato ai settori di sostegno di cui agli articoli 19 e 20. Gli Stati membri che non hanno accesso ad acque dell'Unione possono applicare una percentuale inferiore in relazione alla portata dei loro compiti di controllo e raccolta dei dati. ***Qualora non vengano utilizzati gli stanziamenti per il controllo e la raccolta dei dati di cui agli articoli 19 e 20, lo Stato membro interessato può trasferire gli importi corrispondenti perché siano utilizzati nell'ambito della gestione diretta ai fini dello sviluppo e dell'attuazione, da parte dell'Agenzia europea di controllo della pesca, di un regime unionale di controllo della pesca ai sensi dell'articolo 40, lettera b).*** |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend><Date>{27/03/2019}27.3.2019</Date> <ANo>A8-0176</ANo>/<NumAm>283</NumAm>

Emendamento <NumAm>283</NumAm>

<RepeatBlock-By><By><Members>Marco Affronte</Members>

<AuNomDe>{Verts/ALE}a nome del gruppo Verts/ALE</AuNomDe>

</By></RepeatBlock-By>

<TitreType>Relazione</TitreType> A8-0176/2019

<Rapporteur>Gabriel Mato</Rapporteur>

<Titre>Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))</DocRef>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***4 bis. Almeno il 25 % del sostegno finanziario dell'Unione attribuito a ciascuno Stato membro è assegnato alla tutela e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e costieri e alle conoscenze oceanografiche (articoli 22 e 27).*** |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend><Date>{27/03/2019}27.3.2019</Date> <ANo>A8-0176</ANo>/<NumAm>284</NumAm>

Emendamento <NumAm>284</NumAm>

<RepeatBlock-By><By><Members>Marco Affronte</Members>

<AuNomDe>{Verts/ALE}a nome del gruppo Verts/ALE</AuNomDe>

</By></RepeatBlock-By>

<TitreType>Relazione</TitreType> A8-0176/2019

<Rapporteur>Gabriel Mato</Rapporteur>

<Titre>Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))</DocRef>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 12 – paragrafo 2</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 2. Dopo la presentazione della domanda il beneficiario continua a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1 per tutto il periodo di attuazione dell'operazione e per un periodo di ***cinque*** anni successivo all'esecuzione del pagamento finale a detto beneficiario. | 2. Dopo la presentazione della domanda il beneficiario continua a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1 per tutto il periodo di attuazione dell'operazione e per un periodo di ***dieci*** anni successivo all'esecuzione del pagamento finale a detto beneficiario. |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend><Date>{27/03/2019}27.3.2019</Date> <ANo>A8-0176</ANo>/<NumAm>285</NumAm>

Emendamento <NumAm>285</NumAm>

<RepeatBlock-By><By><Members>Marco Affronte</Members>

<AuNomDe>{Verts/ALE}a nome del gruppo Verts/ALE</AuNomDe>

</By></RepeatBlock-By>

<TitreType>Relazione</TitreType> A8-0176/2019

<Rapporteur>Gabriel Mato</Rapporteur>

<Titre>Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))</DocRef>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (a) il primo acquisto di un peschereccio da parte di un giovane pescatore che, al momento della presentazione della domanda, ***abbia età inferiore ai 40 anni e abbia lavorato per almeno cinque anni come pescatore*** o abbia acquisito un'adeguata formazione professionale; | (a) il primo acquisto di un peschereccio da parte di un giovane pescatore ***di età inferiore ai 40 anni*** che, al momento della presentazione della domanda, ***possieda un'esperienza adeguata come pescatore, sia ufficialmente riconosciuto dallo Stato membro interessato*** o abbia acquisito un'adeguata formazione professionale***, compreso il caso in cui ne acquisti la proprietà in qualità di azionista di maggioranza di una società***; |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend><Date>{27/03/2019}27.3.2019</Date> <ANo>A8-0176</ANo>/<NumAm>286</NumAm>

Emendamento <NumAm>286</NumAm>

<RepeatBlock-By><By><Members>Marco Affronte</Members>

<AuNomDe>{Verts/ALE}a nome del gruppo Verts/ALE</AuNomDe>

</By></RepeatBlock-By>

<TitreType>Relazione</TitreType> A8-0176/2019

<Rapporteur>Gabriel Mato</Rapporteur>

<Titre>Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))</DocRef>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***1 bis. Il sostegno ai sensi del presente articolo possono essere concessi fino al mercoledì 31 dicembre 2025.*** |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend><Date>{27/03/2019}27.3.2019</Date> <ANo>A8-0176</ANo>/<NumAm>287</NumAm>

Emendamento <NumAm>287</NumAm>

<RepeatBlock-By><By><Members>Marco Affronte</Members>

<AuNomDe>{Verts/ALE}a nome del gruppo Verts/ALE</AuNomDe>

</By></RepeatBlock-By>

<TitreType>Relazione</TitreType> A8-0176/2019

<Rapporteur>Gabriel Mato</Rapporteur>

<Titre>Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))</DocRef>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Titolo II – capo V bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***CAPO V bis*** |
|  | ***Regioni ultraperiferiche*** |
|  | ***Articolo 29 quinquies*** |
|  | ***Rinnovamento delle flotte per la piccola pesca costiera e misure connesse*** |
|  | ***Fatto salvo l'articolo 13, lettere a) e b), e l'articolo 16, nelle regioni ultraperiferiche il FEAMP può sostenere:*** |
|  | ***a) il rinnovo delle piccole flotte di pesca costiera, compresa la costruzione e l'acquisto di nuove navi, per i richiedenti che, cinque anni prima della data di presentazione della domanda di aiuto, hanno il luogo principale di registrazione nella regione ultraperiferica in cui sarà registrata la nuova nave, che sbarcano tutte le loro catture nei porti delle regioni ultraperiferiche, in modo da migliorare la sicurezza umana, rispettare le norme dell'Unione e nazionali in materia di igiene, salute e condizioni di lavoro a bordo, combattere la pesca INN e conseguire una maggiore efficienza ambientale. La nave acquisita con gli aiuti rimane registrata nella regione ultraperiferica per almeno 15 anni dalla data di concessione degli aiuti. Se tale condizione non è rispettata, l'aiuto è rimborsato con importo proporzionale, tenuto conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione dell'inadempienza. Tale rinnovamento della flotta di pesca rimane entro i limiti di capacità autorizzati e rispetta gli obiettivi in materia di PCP;*** |
|  | ***b) la sostituzione o l’ammodernamento di un motore principale o ausiliario. La potenza di un motore nuovo o ammodernato può superare quella del motore attuale in caso di necessità debitamente giustificata di aumentare la potenza per motivi di sicurezza in mare, senza aumentare la capacità di pesca del peschereccio interessato;*** |
|  | ***c) il rinnovo parziale del ponte strutturale in legno di un peschereccio di oltre 40 anni, quando ciò sia necessario per ragioni di miglioramento della sicurezza marittima, secondo criteri tecnici oggettivi dell'architettura navale;*** |
|  | ***d) la costruzione e l'ammodernamento dei porti, delle infrastrutture portuali, dei siti di sbarco, delle sale per la vendita all'asta, dei cantieri navali e dei laboratori di costruzione e riparazione navale, quando l'infrastruttura contribuisce alla pesca sostenibile;*** |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>